COMUNE DI PORTO CESAREO

Prov. di Lecce

PROGETTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

[Revisione integrale del Progetto originario di cui alla Del. G.C. N°214 del 27.10.2005]

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elenco Elaborati:

TAV.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV.2 - RIFERIMENTI URBANISTICI – 1/ 20.000
TAV.3 - VIABILITA' PRINCIPALE – ELEMENTI SENSIBILI [L.447/95 – ART.8, comma 2-3] 1/20.000
TAV.4 – PERIMETRAZIONE SEZIONI CENSUARIE E PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE 1/20.000
TAV.5 – DENSITA' E RUMOROSITA' DA TRAFFICO VEICOLARE - POSTAZIONI DI VERIFICA E MISURA 1/20.000
TAV.6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE SEZIONI CENSUARIE – 1/ 20.000
TAV.7 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 1/ 20.000
TAV.8 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - 1/10.000
TAV.9 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI " criticita' acustica " 1/20.000

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
- **INDIVIDUAZIONE AREE DI " criticità acustica"**

DATA PROGETTO: Luglio 2014 – *revisione*: **Ottobre 2014**

Tecnico incaricato
Ing. Valerio Vitale
[Registro Regionale Tecnici Competenti – Del G.R. N° 2372 del 13.5.1997]

INDICE

I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

III. CONCLUSIONI – Piani di Risanamento Acustico

I. *NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI*

Le presenti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ripropongono gli aspetti più significativi della normativa vigente, adattandoli in modo puntuale alle caratteristiche del Comune di Porto Cesareo, che presenta situazioni completamente diverse tra il periodo invernale e quello estivo. Pertanto particolare chiarezza deve essere posta nell'analisi delle attività che hanno il carattere della stagionalità. In ogni caso tutta la normativa sull'inquinamento acustico si considera parte integrante delle presenti NTA.

La **Legge n°447/95** "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* è la norma di origine di tutta la normativa in tema di protezione dall'inquinamento acustico.
Tale Legge – allo scopo di proteggere dal rumore l'ambiente esterno e quello interno agli edifici - stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni di dotarsi di una Pianificazione Generale dei Livelli di disturbo acustico massimo da rispettare nella varie Zone del territorio comunale. Ossia i Comuni assumono l'obbligo di dotarsi della *Zonizzazione Acustica Comunale*.
Generalmente la grandezza acustica assunta come descrittore di rumorosità [a parte altri descrittori di volta in volta introdotti] è il Livello Equivalente ponderato (A), così come descritto dal punto 8. dell'Allegato A del DPCM 1.3.1991 e successivamente dall'Allegato A del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16.03.1998.
La Legge Quadro, utilizzando tale descrittore, introduce "*indicatori dell'inquinamento acustico ambientale*", che sono:

- *Valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *Valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Tale valore limite può essere:
  - valore limite di immissione assoluto, determinato come Livello Equivalente di rumore ambientale;
  - valore limite differenziale, determinato come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo [ossia il livello equivalente in assenza della causa disturbante];

- *Valore di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *Valore di qualità*: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela dell'ambiente previsti dalla presente legge.

Sostanzialmente le soglie di rumorosità introdotte nella Classificazione Acustica delle zone del territorio comunale sono riferite ai **Valori limite di immissione.** Cioè le soglie introdotte rappresentano livelli acustici massimi[LEQ},valutati al confine dell'area di pertinenza dell'insediamento [cioè in prossimità del ricettore rappresentato dall'ambiente esterno]. Sono questi valori che vanno confrontati con i limiti di zona, che dovranno essere rispettati anche con l'adozione di particolari misure di tutela.

La stessa Legge Quadro- art.3 comma 1 punto e - impone allo Stato la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

L'art.8 della Legge n°447/95 " *Disposizioni in materia di impatto acustico* " stabilisce alcuni adempimenti da rispettare nelle fasi di progettazione e/o di rilascio delle autorizzazioni all'uso di una serie di tipologie di opere.
Dopo la Legge n°447/95 si sono succeduti una serie di Decreti attuativi che possiamo qui sintetizzare.

Il **DPCM del 14.11.1997** " *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* specifica in dettaglio i valori limite di emissione e di immissione e i valori limite differenziali di immissione.
Quindi questo decreto determina per ciascuna zona omogenea:

1. i valori limite di emissione – [Tab. B]
2. i valori limite assoluti di immissione [Tab. C]
3. i valori di attenzione [art.6]
4. i valori di qualità [Tab.D]

Il **DPCM del 5.12.1997** " *Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"* determina i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore negli ambienti abitativi.

Il **Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.1998** " *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" stabilisce le tecniche di rilevamento e misura dei parametri descrittori.

Il DPCM n°215 del 16.04.1999 " *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*", che determina i livelli sonori ammissibili all'interno della aree destinate a intrattenimento danzante e pubblico spettacolo.

La **Legge Regionale n°3 del 12.02.2002** " *Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"* e le Linee Guida collegate determinano gli indirizzi per la redazione della Zonizzazione Acustica Comunale e contengono norme specifiche per le attività all'aperto e per le attività temporanee.
L'art.3 della Legge impone:
a) il rispetto dei *limiti assoluti di immissione*, così come sopra definiti, distinti per zona;
b) il rispetto dei *limiti differenziali*, così come sopra definiti, da misurare all'interno degli ambienti abitativi.

Il **D.P.R.N°142 del 30 Marzo 2004** contiene disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

A queste Norme fondamentali si affiancano altre norme nazionali, emesse e di prossima emissione, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Quadro. Ovviamente tutta la normativa sull'inquinamento acustico emessa e di prossima emissione si considera parte integrante delle presenti NTA.

II. *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO*

Sostanzialmente La Legge Quadro fissa l'obiettivo di tutelare dal rumore l'ambiente esterno e l'ambiente abitativo attraverso due disposizioni basilari:

1. **Obbligo dei Comuni** di classificare acusticamente il proprio territorio attraverso l'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Tale Piano deve trovare coordinamento con gli altri Piani Urbanistici e rappresenta l'insieme dei valori limite di soglia da non superare nelle

varie Zone del Territorio Comunale. Il Piano di Zonizzazione contiene anche le prescrizioni per le attività temporanee e/o all'aperto.

2. **Rispetto dei valori limite** di soglia per vari tipologie di insediamenti e/o attività, così come definiti nella Legge Quadro n°447/95 e nell'art.3 delle L.R n°3/2002;

Gli insediamenti e/o le attività sono sostanzialmente distinti in:
A) Insediamenti a carattere Permanente;
B) Insediamenti e/o attività a carattere Temporaneo;

A) Insediamenti a carattere Permanente.

Il carattere predominante di questi insediamenti è quello della permanenza sul territorio comunale senza limiti di tempo [a meno di recesso volontario]. Tali insediamenti sono regolati dalle procedure per il rilascio dei relativi Permessi di Costruire e/o dei Certificati di agibilità.
Con riferimento agli articoli specifici della L.447/95 e della L.R. 3/2002, tali insediamenti possiamo distinguerli in due tipologie:

a) insediamenti potenzialmente rumorosi a carattere permanente, dai quali occorre proteggere l'ambiente esterno;
b) insediamenti potenzialmente silenziosi a carattere permanente, i quali devono essere protetti;

a) insediamenti potenzialmente rumorosi a carattere permanente.

Per questa tipologia di insediamenti i riferimenti normativi sono:

-----Legge Quadro n°447/95, art.8 – comma 2/4, che specifica una serie di insediamenti:

a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b. strade di tipo A – B – C – D – E – F secondo la classificazione di cui al D.vo n°285 del 30.4.1992;
c. discoteche;
d. circoli privati, pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e. impianti sportivi e ricreativi;
f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

----**Legge Regionale n°3/2002, art.12** "*Nuove attività imprenditoriali*", che impone la redazione di una Relazione di Valutazione di impatto acustico, che documenti il rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

----**DPCM 5 Dicembre 1997** "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", che impone per le partizioni murarie verticali e orizzontali degli edifici abitati e per gli impianti tecnologici installati il rispetto di alcuni parametri, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera e) della L.n°447/95.
La regolamentazione *della qualità acustica* del manufatto edilizio e i riferimenti oggettivi di compatibilità del manufatto stesso trova fondamento nel Decreto e nell'Allegato tecnico, che riporta la classificazione degli ambienti abitativi [Tabella A] e l'adozione di alcuni parametri indicatori della qualità acustica degli elementi costruttivi con riferimento al tipo di ambiente abitativo [Tabella B].
Gli *Indici di Valutazione* che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di due distinte unità immobiliari [$\mathbf{R'_W}$];
- Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata[$\mathbf{D_{2m,nT,W}}$];
- Indice del livello di rumore da calpestio di solai [$\mathbf{L'_{n,W}}$];
- Livello $\mathbf{L_{Asmax}}$ per impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
- Livello $\mathbf{L_{A,eq}}$ per impianti tecnologici a funzionamento continuo;

Gli Indici di Valutazione assumono limiti diversi in relazione al tipo di ambiente abitativo. Gli ambienti sono così classificati:

TABELLA **A** – classificazione degli ambienti abitativi

Categ.A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categ.B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categ.C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili
Categ.D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e ass.
Categ.E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
Categ.F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assim.
Categ.G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Gli *Indici di Valutazione* sono così determinati:

TABELLA **B** – Requisiti acustici passivi degli edifici e impianti tecnologici

CAT.	**PARAMETRI**				
	R'_W	**$D_{2m,nT,W}$**	**$L'_{n,W}$**	**$L_{AS,max}$**	**$L_{A,eq}$**
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

Il rispetto dei commi 2/3 dell'art.15 della L.R. N°3/2002 si concretizza sostanzialmente in due Relazioni, che accompagnano il Progetto dell'opera [comma 2] e la sua ultimazione [comma3]. Durante la fase progettuale deve essere redatta una relazione di previsione dell'impatto acustico dell'edificio. Ad ultimazione e alla richiesta del certificato di Agibilità deve essere redatta una relazione di verifica dei requisiti progettati ed eseguiti.

Alla data attuale il DPCM 5.12.1997 assegna limiti alle caratteristiche fisiche dei componenti edilizii, ma non stabilisce i criteri per la classificazione acustica dell'intero Edificio.
Attualmente la Classificazione Acustica globale di un Edificio nella sua interezza è determinata dalla Norma **UNI 11367**, che definisce i criteri per la Classificazione Acustica di una Unità Immobiliare in n°4 Classi di valore crescente di qualità dalla 4° alla 1°.
Con la citata norma UNI 11367 il valore degli Indici di Valutazione di tutti gli elementi costruttivi nel loro complesso determinano la *Classe dell'Unità Immobiliare*. Un Edificio costituito da più Unità Immobiliari assume una Classe di valutazione acustica globale in relazione alle Classi assegnate alle varie Unità Immobiliari. In questo modo si potrà Certificare la qualità acustica di un edificio nella sua interezza determinando la *Classe dell'Edificio*. Quindi alla data attuale rimane l'obbligo – con riferimento al DPCM 5.12.1997 - di dotare i singoli elementi costruttivi degli edifici [in relazione alla loro natura] di valori adeguati dei parametri edilizi descrittori [da valutare in sede progettuale], ma la Classificazione Acustica globale di una Unità Immobiliare [o di un Edificio con più Unità Immobiliari] e la sua Certificazione è riferita alla Norma UNI 11367, non ancora supportata da un Decreto attuativo.

----Il DPCM n°215 del 16.04.1999 " *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di*

intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", che determina i livelli sonori ammissibili all'interno della aree destinate a intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, in attuazione dell'art.3,comma 1, lettera h della L.n°447/95.

----**Legge Regionale n°3/2002, art.13** "*Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare*", che impone la adozione di accorgimenti progettuali, in modo che "*...il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona*".

----**Legge Regionale n°3/2002, art.15** "Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici", che al comma 1 recita " *le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche*".
Il comma 2 recita "*il Progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un Tecnico Competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda del Permesso di costruire*".
Il comma 3 recita " *il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2*".

In conclusione <u>i nuovi insediamenti e le attività potenzialmente rumorosi a carattere permanente</u> [indicati nell'art.8 – comma 2 della Legge n°447/95 e art.12/13/15 della L.R. N°3/2002] hanno l'obbligo in fase progettuale e alla richiesta dell'agibilità di produrre adeguata documentazione di impatto acustico, attestante il rispetto da parte dell'insediamento dei limiti di zona così come definiti nell'art.3 della L.R. N°3/2002 e le eventuali azioni di tutela, anche con riferimento alla valutazione dei requisiti acustici passivi delle partizioni murarie orizzontali e verticali, ai sensi del DPCM 5.12.97. Il riferimento normativo specifico è costituito dagli articoli delle citate norme, che si considerano parte integrante delle presenti NTA.

b) insediamenti potenzialmente silenziosi a carattere permanente.

Per questa tipologia di insediamenti i riferimenti normativi sono:

Legge Quadro 447/95 art.8 - comma 3 obbliga i titolari di alcune categorie di opere potenzialmente silenziose a carattere permanente a predisporre in fase progettuale una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a. scuole e asili nido;

b. ospedali;

c. case di cura e di riposo;

d. parchi pubblici urbani ed extra-urbani;

e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 [ndr "art.8 comma 2 L.447/95];

Tali opere [TAB.A DPCM 5.12.1997] sono anche sottoposte al rispetto dei parametri edilizi per le partizioni orizzontali, verticali e per la rumorosità degli impianti tecnologici installati.

----**Legge Regionale n°3/2002, art.15** "Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici", che al comma 1 recita " *le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche*".
Il comma 2 recita "*il Progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un Tecnico Competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda del Permesso di costruire*".
Il comma 3 recita " *il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2*".
In conclusione i nuovi insediamenti e le attività potenzialmente silenziose a carattere permanente [indicati nell'art.8 – comma 3 della Legge n°447/95 e art.15 della L.R. N°3/2002] hanno l'obbligo in fase progettuale e alla richiesta dell'agibilità di produrre adeguata documentazione di impatto acustico, attestante la verifica del clima acustico esterno nell'intorno dell'area di competenza dell'insediamento e le eventuali azioni di tutela, adeguate per ottenere il rispetto dei limiti di zona così come definiti nell'art.3 della L.R. N°3/2002, anche con riferimento alla valutazione dei requisiti acustici passivi delle partizioni murarie orizzontali e verticali, ai sensi del DPCM 5.12.97. Il riferimento normativo specifico è costituito

dagli articoli delle citate norme, che si considerano parte integrante delle presenti NTA.

Per quanto riguarda tutti gli insediamenti a carattere permanente già esistenti alla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, la normativa prevede un periodo di adeguamento ai nuovi limiti di zona. In questo periodo deve essere portata a termina l'azione di risanamento, mediante i *Piani di Risanamento Comunali* e i *Piani di Risanamento delle Imprese.*
L'art.10 della L.R. N°3/2002, che si intende integralmente allegato, impone ai Comuni l'adozione di Piani di Risanamento acustico.
L'art.11 della L.R. N°3/2002, che si intende integralmente allegato, impone alle singole Imprese la verifica delle proprie emissioni sonore entro tre mesi dalla data di approvazione della Zonizzazione acustica comunale. In caso di non rispetto dei nuovi limiti di zona è necessario un Piano di Risanamento di impresa entro i successivi sei mesi.

B) Insediamenti e/o attività a carattere Temporaneo.

Par.1 - Il carattere predominante di queste attività è quello di essere temporanee, cioè non-permanenti e non-definitive. Queste attività – proprio per la loro durata limitata nel tempo – sono regolate da un regime di autorizzazione preventiva di validità limitata nel tempo, pari alla durata indicata nella richiesta di autorizzazione. Spetta al Comune – analizzata la congruità della richiesta - rilasciare l'autorizzazione, con allegate le prescrizioni indicate dal Comune stesso.
Con riferimento agli art.16/17 della L.R. N°3/2002 si può esplicitare una elencazione sommaria di tali attività:

- attività sportive e ricreative svolte all'aperto;
- attività sonore e musicali provenienti da circhi,teatri non permanenti e strutture simili, manifestazioni musicali;
- cantieri edili;

Nella tavola n°7 del Progetto di " *Zonizzazione acustica del territorio comunale*" sono state indicate le aree sulle quali in regime ordinario sono consentite le attività all'aperto e temporanee. Un'attività a carattere temporaneo può essere svolta anche nell'area di pertinenza di un pubblico esercizio. Le attività ricreative e musicali svolte in pubblico esercizio compatibili con la destinazione e le autorizzazioni del locale sono esonerate dalla disciplina delle attività temporanee, in quanto regolate dalla normativa sugli insediamenti permanenti.

Data la natura turistico/balneare del Comune di Porto Cesareo con numerose attività di tipo stagionale estivo, si intendono rientranti in questa categoria anche le attività stagionali ricreative e musicali limitate al periodo estivo, tipiche dei lidi balneari e delle aree di campeggio autorizzato.

Par.2 – Le attività musicali, ricreative e in genere rumorose a carattere temporaneo limitato nel tempo, svolte in area allo scopo destinata o in pubblico esercizio anche all'aperto o in area di cantiere edile sono sottoposte a regime autorizzatorio preventivo e l'autorizzazione comunale ha validità per la durata temporale richiesta, anche corrispondente al periodo stagionale estivo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata adeguata valutazione di impatto acustico,redatta da Tecnico Competente e attestante il rispetto di quanto stabilito negli art.16.17 della L.R. N°3/2002.

Tale relazione deve contenere:

1. una descrizione dettagliata del tipo di attività svolta;
2. la strumentazione di sonorizzazione adoperata e in genere le sorgenti di rumore connesse all'attività ricreativa e/o musicale con i relativi livelli acustici di emissione, anche con riferimento alle soglie stabilite dal DPCM n°215/99;
3. la Durata globale richiesta nell'autorizzazione;
4. il periodo osservato [*Tempo di Osservazione*] per la valutazione del disturbo [che può coincidere con una giornata tipo o con la durata di una manifestazione];
5. le durate parziali [*Tempi di misura*] degli eventi rumorosi, ai quali fare riferimento nella valutazione dei Livelli Equivalenti.

In sostanza, con riferimento all'Allegato A-punti 4.5 del Decreto Min.Ambiente 16.3.1998 " *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", all'interno della Durata dell'autorizzazione, deve essere definito il Tempo di osservazione e i Tempi di misura dei LEQ(A), che corrispondono ai tempi di emissione del rumore per i singoli eventi, all'interno del Tempo di Osservazione, con esclusione dei tempi di pausa. I Livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderato(A) [Leq(A)], valutati sui tempi di misura come sopra definiti, descrivono il Tempo di osservazione e devono risultare non superiori ai valori limite riportati negli art.16-17 della L.R. N°3/2002.

Gli articoli indicati recitano:

- Art.16 "Attività all'aperto"

L'art.16 regola lo svolgimento delle "attività all'aperto". Il **comma 2** stabilisce che " *le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che*

comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'art.3 [ndr.L.R. N°3 del 12.02.2002] e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00-24.00. Le emissioni sonore, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00-12.00 e 15.00-19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00-15.00 e 19.00-24.00".

Per tali attività il **comma 3** dell'art.16 prevede la possibilità di concedere deroghe e il Sindaco "*può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la ASL competente*".

- **Art.17 "Attività temporanee"**

Si riportano integralmente le disposizioni contenute nei commi 1.2.3.4 dell'art.17, che regola l'esercizio delle attività temporanee.

Comma 1. *Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'art.3 [*]e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 – 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.*

Comma 2. *Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono,inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 – 12.00 e 15.00 – 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 – 15.00 e 22.00 – 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.*

Comma 3. *Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 -12.00 e 15.00 – 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.*

Comma 4. *Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.*

---

[*] Ndr. L'art.3 della L.R. N°3/2002 stabilisce – in accordo con la normativa nazionale – i limiti di rumorosità [come valori limite di immissione assoluti e differenziali] per le varie zone del territorio comunale, così come definite nel Progetto di Zonizzazione Acustica Comunale.

Si osserva che gli insediamenti e/o le attività regolate da autorizzazione temporanea sono consentiti –con diverse soglie acustiche- nell'intervallo orario 8.00-24.00. Al di fuori di questo intervallo **non sono consentite attività temporanee** [salvo deroghe specifiche - *cfr.Par.n°4*], ma soltanto attività collegate a insediamenti di natura permanente, ovviamente nel rispetto dei limiti di zona.

Par.3 – Con particolare riferimento alle attività musicali e ricreative svolte nei lidi balneari i limiti acustici di soglia di cui agli artt.16-17 della L.R. N°3/2002 devono essere rispettati anche con riferimento alla linea di separazione tra le zone di arenile di pertinenza di stabilimenti balneari contigui, tracciata perpendicolarmente al profilo di costa per l'ampiezza del tratto di arenile. La Relazione di valutazione,redatta da Tecnico Competente, deve descrivere dettagliatamente la Durata dell'autorizzazione richiesta [che può corrispondere al Periodo stagionale estivo], il tipo di attività svolta in termini di eventi all'interno del Tempo di osservazione [che può coincidere con una giornata tipo o con la durata di una manifestazione] e la eventuale strumentazione di sonorizzazione adoperata. La valutazione dei livelli equivalenti generati deve essere condotta con Tempi di misura secondo le modalità specificate nel Par.2. Tale relazione deve accertare con adeguate misurazioni in loco che le emissioni sonore, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato(A) [Leq(A)] risultino compatibili con le soglie stabilite dagli artt.16-17 della L.R. N°3/2002.
Il rispetto dei sopracitati limiti di soglia può essere ottenuto anche con l'adozione di eventuali misure di tutela e protezione.

Anche le attività ricreative e musicali svolte nelle aree all'aperto attrezzate a campeggio autorizzato con carattere temporaneo di stagionalità devono essere dotate di autorizzazione comunale valida per il periodo temporale richiesto. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata adeguata Relazione di Valutazione di impatto acustico. La Relazione di valutazione,redatta da Tecnico Competente, deve descrivere dettagliatamente la Durata dell'autorizzazione richiesta [che può corrispondere al Periodo stagionale estivo], il tipo di attività svolta in termini di eventi

all'interno del Tempo di osservazione [che può coincidere con una giornata tipo o con la durata di una manifestazione] e la eventuale strumentazione di sonorizzazione adoperata. La valutazione dei livelli equivalenti generati deve essere condotta con Tempi di misura secondo le modalità specificate nel Par.2. Tale relazione deve accertare con adeguate misurazioni in loco che le emissioni sonore, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato(A) [Leq(A)] risultino compatibili con le soglie stabilite dagli artt.16-17 della L.R. N°3/2002.
Il rispetto dei sopracitati limiti di soglia può essere ottenuto anche con l'adozione di eventuali misure di tutela e protezione.

Par.4 – E' possibile [art.16-comma 3 e art.17 comma 2/4] da parte del Comune concedere Autorizzazioni in deroga su quanto previsto in termini di orari e/o di livelli acustici, a seguito di specifica richiesta scritta e motivata del titolare dell'attività. Tali richieste di deroga rappresentano una procedura eccezionale, riferita a una singola manifestazione di durata limitata nel tempo all'interno di una giornata tipo o all'interno del Periodo di una Autorizzazione temporanea. Le richieste di deroga devono essere accompagnate da adeguata Relazione di valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente. Tale Relazione deve:

- descrivere il Periodo di osservazione della manifestazione e i singoli eventi che la compongono;
- contenere la valutazione dei Livelli acustici previsti di emissione e di immissione [come definiti dalla L.n°447/95] in relazione agli eventi della manifestazione. I livelli degli eventi devono essere valutati secondo le modalità stabilite al Par.2;
- attestare il grado di deroga per orari e/o livelli acustici.

In ogni caso nell'area della manifestazione non possono essere superate le soglie di livello acustico stabilite dal **DPCM n°215 del 16.04.1999** " *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*".
La Relazione di impatto acustico deve contenere anche le ragioni motivate per esigenze locali o di pubblica utilità, che impongono la richiesta di deroga.
La concessione di Autorizzazione in deroga deve contenere la prescrizione delle misure necessarie a ridurre il disturbo, sentiti gli Uffici ASL competenti.
Gli eventuali insediamenti e costruzioni precarie, necessari per lo svolgimento di un'attività temporanea, sono regolati dal punto di vista urbanistico dal Reg.Com. approvato con Del.C.C. N°19 del 19.04.2012.

III – CONCLUSIONI – Piani di Risanamento Acustico.

Il confronto tra la Classificazione delle Aree nelle varie Zone del territorio comunale e la descrizione dello stato di fatto del territorio, così come riveniente dal punteggio attribuito alle varie sezioni censuarie, evidenzia alcune situazioni di "*criticità acustica*". Altre situazioni di "*criticità acustica*" possono determinarsi sulle aree a margine delle strade; oppure per la presenza in una zona acustica di insediamenti e/o attività che emettono livelli di rumore in contrasto con la soglia di zona.
Queste "criticità acustiche" devono essere risolte con l'adozione dei provvedimenti previsti negli Artt.10/11 della L.R.N°3/2002.
L'art.10 della L.R. N°3/2002 riguarda i Piani di Risanamento Acustico di iniziativa comunale. Il comma 2 dell'art.10 recita:
"I Piani di Risanamento devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, al stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica".
L'art.11 della L.R. N°3/2002 riguarda invece i Piani di Risanamento di Impresa. Spetta alle Imprese, nei tempi e nei modi specificati nell'art.11, adeguarsi ai nuovi limiti di zona.
In conclusione:

- l'adozione dei Limiti di Zona;
- il rispetto dei limiti di Zona per i vari insediamenti e/o attività;
- il rispetto delle caratteristiche costruttive ottimali dei manufatti edilizi;
- l'adozione dei Piani di Risanamento acustico di iniziativa pubblica e privata;

contribuiscono a generare in maniera definitiva un adatto "*Clima Acustico*" in tutto il territorio comunale a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Porto Cesareo, Luglio 2014 - *Revisione*: Ottobre 2014

Tecnico incaricato
Ing. Valerio Vitale
[Registro Regionale Tecnici Competenti – Del G.R. N° 2372 del 13.5.1997]